



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Posizione n. 333/H/N18ter

Roma, 24 maggio 2018

OGGETTO: Circolare INPS N.62 del 4 aprile 2018.
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2017.
Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato pubblicato il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Il predetto decreto, fatti salvi gli adeguamenti già previsti dal 1° gennaio 2013 (+3mesi) e dal 1° gennaio 2016 (+4 mesi), dispone per il biennio 2019-2020, l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione pari ad ulteriori cinque mesi.

L'INPS con Circolare n. 62 del 4 aprile 2018, allegata, ha impartito le istruzioni per una corretta applicazione delle disposizioni sopra riportate e, al punto 3 della medesima circolare, ha fornito, in dettaglio, le specifiche indicazioni per il personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, l'ulteriore incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi, si applica ai requisiti anagrafici e/o contributivi previsti per il trattamento pensionistico di anzianità e per la pensione di vecchiaia, avendo riguardo a quanto contenuto nel Messaggio Inps 545 del 10/01/2013, allegato.

Pensione di anzianità.

ANNO	REQUISITI	FINESTRA. MOBILE
2018	40 anni + 7 mesi servizio utile	15
2019	40 anni + 7 mesi +5 mesi servizio utile	15
2020	40 anni + 7 mesi +5 mesi servizio utile	15
2018	57 anni d'età + 7 mesi e 35 anni servizio utile	12
2019	57 anni d'età + 7 mesi + 5 mesi e 35 anni servizio utile	12
2020	57 anni d'età + 7 mesi + 5 mesi e 35 anni servizio utile	12
2018	53 anni d'età + 7 mesi e max anzianità al 31/12/2011	12
2019	53 anni d'età + 7 mesi +5 mesi e max anz.tà al 31/12/2011	12
2020	53 anni d'età + 7 mesi + 5 mesi e max anz.tà al 31/12/2011	12



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Pensioni di Vecchiaia.

Come indicato nella circolare n. 62/2018 (punto 3.1) rimangono ferme le indicazioni fornite con il Messaggio Inps n. 545/2013.

Come già precisato nella Circolare n. 333H/G49 del 10 gennaio 2013, il collocamento a riposo d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza di vita, nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità.

I limiti di età (ordinamentali) previsti per il personale della Polizia di Stato, dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 334/2000, sono i seguenti:

- Dirigente Generale 65 anni
- Dirigente Superiore 63 anni
- Altre Qualifiche 60 anni

Pertanto, se il dipendente alla data di maturazione del limite di età ha già maturato i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità e "sono esauriti" gli effetti della finestra mobile, cesserà dal servizio ai predetti limiti di età.

Di converso, "qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica di appartenenza e non abbia già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 7 mesi ed ulteriori 5 mesi dal 2019, + 1 anno di finestra mobile.

ANNO	REQUISITI (limite d'età ordinamentale + adde. Incr. Speranza di vita)	FINESTRA MOBILE
2018	60/63/65 +7	12
2019	60/63/65 +7 + 5	12
2020	60/63/65 +7 + 5	12

Pertanto, in mancanza dei requisiti previsti per la pensione di anzianità il dipendente prolungherà il servizio fino alla maturazione di uno dei requisiti previsti tra:

- A. limiti ordinamentali + 7 + 5 mesi + finestra mobile (dal 2019);
B. pensione di anzianità + finestra mobile.

In buona sostanza al raggiungimento del primo requisito utile il dipendente verrà collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Si richiama la rilevanza della materia in argomento e si prega di favorire la massima diffusione a tutti i dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

Scandone
Scandone